

Decreto n. 191 del 31-01-2024

Oggetto: Rigetto della Richiesta di contributo per i danni provocati dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nel mese di gennaio 2017, presentata ai sensi dell'Ordinanza n. 120 del 13 agosto 2021 del Commissario Straordinario per la Ricostruzione.

Ditta/Intestatario: COLANGELI SERGIO
Ubicazione Immobile: VIA Del Castello,19
Comune: FARINDOLA
Identificazione immobile: Fg: 18 P.IIa: 101
Numero ISTANZA MUDE: 13-068019-0000035120-2022-NEVE-
Protocollo RA n. 0235765/22 del 17/06/2022
ID pratica: 3925
ID pratica (provvisorio): N01160
Prot. comunale: 1520 del 18/03/2021
Tipologia: residenziale
Lavori: non eseguiti

Il Direttore dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione

VISTO il decreto-legge 189/2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 229/2016, e ss.mm.ii. recante *"Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016"*;

VISTO l'art. 12 del menzionato decreto-legge con cui si stabilisce che il vice commissario o suo delegato definisce il procedimento con decreto di concessione del contributo;

VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n. 766 del 22 novembre 2016 con la quale è stato approvato lo schema di convenzione per l'istituzione dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016 della Regione Abruzzo;

VISTE

l'ordinanza del Commissario straordinario del Governo 07 aprile 2017 n. 19, *"Misure per il ripristino con miglioramento sismico e la ricostruzione di immobili ad uso abitativo gravemente danneggiati o distrutti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016"* e ss.mm.ii.;

l'ordinanza del Commissario straordinario del Governo 23 dicembre 2020 n. 111 *"Norme di completamento ed integrazione della disciplina sulla ricostruzione privata"*;

l'ordinanza del Commissario straordinario del Governo 13 agosto 2021 n. 120 *"Disciplina sulla concessione di contributi per gli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nel gennaio 2017, ulteriori disposizioni relative alla sovrapposizione tra sisma 2009 e 2016, e disposizioni relative agli immobili di interesse culturale e paesaggistico di cui all'ordinanza n. 116/2021"*;

VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n. 500 del 14 agosto 2019 con la quale è stato individuato nel Dott. Vincenzo Rivera il soggetto cui conferire l'incarico di Direttore dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016;

VISTO il decreto n. 9/2019/SISMA del 9 settembre 2019 del Presidente della Regione/Vice Commissario concernente la nomina del soggetto delegato per l'esercizio delle funzioni relative alla definizione del procedimento di concessione dei contributi della ricostruzione;

VISTA la Richiesta di Contributo (RCR) e la documentazione allegata, depositata al Comune di FARINDOLA con prot. n. 1520 del 18/03/2021 e su piattaforma MUDE con istanza n. 13-068019-0000035120-2022-NEVE- dal professionista FERRANTE ELIO, incaricato dal Committente in qualità di soggetto legittimato ai sensi del D.L. 189/2016 e delle Ordinanze Commissariali di riferimento;

TENUTO CONTO che i benefici dell'OCSR n. 120/2021 non si applicano, ai sensi dell'art. 3, comma 5, lettera b) a ruderi o edifici collabenti per i quali si applicano esclusivamente i benefici di cui alle ordinanze commissariali regolanti la materia;

RICHIAMATO l'avvio del procedimento amministrativo ai sensi dell'art. 7 della L. 241/1990 e contestuale comunicazione di richiesta di integrazione o di regolarizzazione della domanda e della documentazione ad essa allegata, ai sensi dell'Ordinanza n. 120/21, trasmessa dallo scrivente Ufficio con nota prot. Unico RA n. 0129325/220129325/22 del 01/04/202201/04/2022;

VISTO il mancato riscontro alla nota di cui sopra nei tempi ivi prescritti;

RICHIAMATA la comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento della domanda ex art. 10-bis Legge 241/1990, trasmessa dallo scrivente Ufficio con nota prot. unico RA n. 0259823/220259823/22 del 05/07/202205/07/2022;

VISTA la nota avente ad oggetto "*verifica presenza dei requisiti di utilizzabilità per pratica di richiesta di contributo per danni provocati dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nel gennaio 2017*", trasmessa dal Comune di Farindola con prot. n. 3932 del 04/08/2022, individuata dall'USR con prot. n. 0296200/22 del 05/08/2022

VISTE le osservazioni e la documentazione integrativa prodotte in risposta alla nota di cui sopra ed acquisite al ns. prot. unico RA n. 0304269/22 del 16/08/2022 e n. 0308379/22 del 22/08/2022;

RICHIAMATA la reiterazione del preavviso di rigetto ex art. 10-bis della Legge 241/90, trasmessa dallo scrivente Ufficio con nota prot. unico RA n. 0329932/220259823/22 del 12/09/202205/07/2022;

VISTE le osservazioni e la documentazione integrativa prodotte in risposta alla nota di cui sopra ed acquisite al ns. prot. unico RA n. 0342297/22 del 21/09/2022;

VISTA l'ulteriore richiesta di chiarimenti in ordine alla corretta applicazione dell'art. 10 del D.L. 189/2016, inviata dall'USR con prot. n. 0536732/22 del 20/12/2022, i cui contenuti si intendono integralmente qui richiamati;

VISTA la nota di riscontro trasmessa dal Comune di Farindola con prot. n. 423 del 25/01/2023;

CONSIDERATO che il Comune di Farindola nella suddetta nota prot. n. 423 del 25/01/2023 non fornisce alcun chiarimento in ordine a quanto evidenziato dallo scrivente Ufficio nella richiesta prot. n. 0536732/22 del 20/12/2022 e precisamente:

- Il parere favorevole della Soprintendenza archeologica, belle arti e paesaggio dell'Abruzzo, avente ad oggetto "*Progetto di ristrutturazione fabbricato civile abitazione, foglio 18, part. 101, sub 1*", trasmesso dal tecnico incaricato, risulta rilasciato per un progetto pervenuto in data 27/12/2016 che prevedeva il rifacimento totale della copertura, la verifica delle murature portanti, la sostituzione delle travi ammalorate, la variazione delle dimensioni di alcune aperture sui prospetti est e nord;
- nell'atto di compravendita datato 18/04/2016, trasmesso dal tecnico incaricato, si legge, all'interno dell'articolo AGIBILITA' E DICHIARAZIONE SUL RENDIMENTO ENERGETICO, che "*... il cessionario dichiara di aver ricevuto le informazioni in ordine al rendimento energetico del fabbricato ma non l'APE stante il fatto che l'immobile in oggetto è inagibile, perché in pessimo stato di conservazione e privo di qualsiasi impianto termico, idrico ed elettrico, come da dichiarazione del geometra Elio Ferrante del 12 aprile 2016, ...*";

CONSIDERATO che entrambi i documenti di cui sopra sono precedenti all'evento meteorologico cui il richiedente riconduce i danni e le condizioni di inagibilità dell'edificio in argomento;

CONSIDERATO, altresì, che l'affermazione contenuta nella nota comunale prot. n. 423 del 25/01/2023 secondo cui "*non vi è dubbio espresso da alcun elemento probante contrario che l'edificio de quo era utilizzato ed utilizzabile in data antecedente al fenomeno meteorologico citato*", appare palesemente smentita dalle medesime circostanze sopra evidenziate (parere

Sovrintendenza e atto di compravendita) che il Comune non ha ritenuto di dover approfondire non fornendo alcun “elemento probante contrario”, nonostante l’espressa richiesta formulata dallo scrivente Ufficio;

CONSIDERATO, infine, che con riguardo all’impianto elettrico (per il quale, tra l’altro, si ritiene bastevole quanto evidenziato nell’atto pubblico di compravendita) non risulta adeguatamente provata la sussistenza di un impianto avente le condizioni minime di sicurezza obbligatorie, stante la presenza, documentalmente provata, di un solo cavo bipolare volante attaccato ad un contatore in disuso da decenni e non utilizzabile allo scopo;

VISTO l’art. 3, comma 5, lett. b) dell’ordinanza del Commissario straordinario n. 120 del 13/08/2021 a tenore del quale per gli edifici collabenti si applicano esclusivamente i benefici di cui alle ordinanze commissariali regolanti la materia;

EVIDENZIATO che il tecnico incaricato è tenuto a fornire aggiornamenti e dare contezza dello stato procedurale della pratica alla Ditta/Intestatario quale soggetto beneficiario del contributo;

DECRETA

Per le ragioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate:

- **di rigettare** la domanda di contributo per l’intervento di ripristino con miglioramento sismico o ricostruzione di edifici con danni gravi, ai sensi dell’Ordinanza n. 19 del 07/04/2017 e ss.mm.ii. su immobili danneggiati dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nel mese di gennaio 2017 presentata, ai sensi dell’art. 12 OCSR 111/2020 e ss.mm.ii. e dell’Ordinanza n. 120 del 13 agosto 2021 del Commissario Straordinario per la Ricostruzione, per l’edificio sito in via del Castello,19, Fg: 18 P.IIa: 101, del comune di FARINDOLA, depositata al Comune di FARINDOLA con prot. n. 1520 del 18/03/2021 e su piattaforma MUDE con istanza n. 13-068019-0000035120-2022-NEVE- dal professionista FERRANTE ELIO, incaricato dal Committente COLANGELI SERGIO, in qualità di soggetto legittimato ai sensi del D.L. 189/2016 e delle Ordinanze Commissariali di riferimento;
- **di far constare** che il tecnico incaricato, cui il presente provvedimento è trasmesso tramite PEC, è tenuto a fornire aggiornamenti e dare contezza dello stato procedurale della pratica alla Ditta/Intestatario quale richiedente il contributo;
- **di dare atto** che la natura del contributo pubblico richiesto è estranea alla giurisdizione esclusiva del GA (perché non attiene agli aspetti edilizi del procedimento) e alla giurisdizione amministrativa di legittimità (che presuppone l’esercizio del potere autoritativo da parte della PA), ma involge il diritto soggettivo all’erogazione del contributo sulla base di criteri e modalità predeterminati dal D.L. 189/2016 e dalle relative ordinanze attuative. Contro il presente provvedimento è pertanto ammesso ricorso giurisdizionale all’autorità giudiziaria ordinaria nei termini di prescrizione previsti dalla legge;
- **di trasmettere** copia del presente atto al Comune di competenza ed al richiedente, per il tramite del tecnico incaricato;
- **di pubblicare** il presente Decreto sul sito istituzionale dell’Ufficio Speciale della Regione Abruzzo nella sezione amministrazione trasparente ai sensi del D.Lgs. 33/2013 ss.mm.ii..

Teramo, 31 gennaio 2024

Il Responsabile dell’Ufficio

Ing. Simona Di Marzio

(Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 D.Lgs 39/1993)

Il Direttore dell’USR Abruzzo

Vincenzo Rivera

firmato digitalmente

(firma digitale ARUBA n° 6130940000299005)